

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 15/07/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 170/F/2022

**OGGETTO: COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE IL MODELLO IVA 2022**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, l'Agenzia delle Entrate ha avviato una massiva serie di comunicazioni inerenti la verifica dell'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2021 e ha dato avvio ad una **campagna di compliance** verso i contribuenti per invitarli a regolarizzare la loro posizione nei confronti del Fisco per le eventuali scoperture tributarie.

Attraverso l'analisi dei byte presenti presso gli archivi informatici, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle **fatture elettroniche**, delle **operazioni di cessione di beni** e di **prestazione di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché dei **corrispettivi giornalieri** trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA

per verificare l'eventuale **mancata presentazione della dichiarazione IVA** per l'anno d'imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa **senza il quadro VE**.

Le informazioni essenziali vengono portate a conoscenza dei **contribuenti** e della **Guardia di finanza** in virtù del provvedimento n. 263062 del 5 luglio 2022, che ne stabilisce stabilite le modalità e i contenuti.

L'Agenzia delle Entrate invierà una **lettera di compliance** mettendo a disposizione gli elementi presenti nei sistemi informatici affinché i contribuenti possano formulare le valutazioni necessarie in ordine alla correttezza dei dati in loro possesso e consentire di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'**area riservata** del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "**Cassetto fiscale**", e dell'**interfaccia web "Fatture e Corrispettivi"**.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Nel caso in cui gli elementi contenuti nella **lettera di compliance** risultino fondati, le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni sull'importo minimo di euro 250,00 previste per le violazioni stesse sono le seguenti:

1. i contribuenti che **non hanno presentato la dichiarazione IVA** relativa al **periodo di imposta 2021** possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione **entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2022**, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta a un decimo del minimo avvalendosi del **ravvedimento** ex art. 13, comma 1 lettera c), del D.lgs. n. 472/1997;
2. i contribuenti **che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE** possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1 lett. a-bis), del D.lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione a un nono del minimo delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Le dichiarazioni presentate con un **ritardo superiore ai 90 giorni** si considerano omesse e costituiscono titolo per la riscossione delle imposte ivi evidenziate.

È il caso di evidenziare quanto segue:

- la possibilità di sanare l'**omessa dichiarazione IVA** oppure l'**omessa presentazione del quadro VE** riguarda anche i casi in cui la violazione è stata già stata constatata o

sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza;

- la procedura agevolata non può essere applicata, invece, se risulta già notificato l'**atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o**, in generale, **di accertamento**, oppure se è già stata recapitata la **comunicazione di irregolarità** riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall'Agenzia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci